



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

(Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei,
Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia)
Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)
Tel 0785/222200 – Fax 0785/222216 – C.F. 93033380911
Sito web: www.unionemarghine.it
e-mail plus@unionemarghine.it PEC protocollo@pec.unionemarghine.it

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI EDUCATIVI - MODELLO C

Premesso che:

- Le linee guida per la predisposizione del PLUS Triennio 2012/2014 stabiliscono, tra le priorità, l'avvio dei servizi educativi in forma associata;
- Nella programmazione 2020 del PLUS -Ambito del Distretto di Macomer, approvata dalla Conferenza di Servizi in data 26.05.2020 è prevista la gestione del servizio educativo con la modalità dell'accREDITamento;
- Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 23/12/2005, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dagli artt. 41 e 43 della medesima Legge Regionale, si intende avviare un sistema di accREDITamento dei servizi educativi, istituendo un albo provvisorio di soggetti accREDITati in cui sono iscritti, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, i fornitori stessi;
- Con determinazione della Responsabile del PLUS n. 158 del 24.09.2020 si è proceduto ad approvare il bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accREDITati nell'ambito degli interventi e servizi educativi nei Comuni appartenenti all'ambito PLUS del Distretto di Macomer;
- Con Determinazione della Responsabile del PLUS n. xx del xx, a seguito di istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, è stato istituito l'Albo dei soggetti accREDITati nell'ambito degli interventi e servizi educativi.

Tutto ciò premesso, con riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/2000 e alla L.R. 23/2005,

TRA

L'Unione di Comuni Marghine – Ente Capofila del PLUS - rappresentato dalla Responsabile del PLUS nella persona della Dr.ssa Francesca Canu, Codice fiscale CNAFNC85B41F979Y

Il Fornitore _____ con sede legale in _____
In Via _____ n. _____ Partita IVA/Codice
fiscale _____ legalmente rappresentato da
da _____ nato/a _____ Prov. _____
il _____ PEC _____
e-mail _____ Tel. _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi reciproci

L'Unione di Comuni Marghine, come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie del Responsabile del Procedimento, iscrive il fornitore _____, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione degli interventi e servizi educativi nei Comuni dell'Ambito PLUS del Distretto di Macomer.

A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi educativi nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati, e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.

Si impegna a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni fatturate in base ai buoni servizio (voucher) emessi, secondo le tariffe e con le modalità disposte dal disciplinare.

Effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte.

Il fornitore accreditato:

- a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna all'offerta degli interventi e servizi educativi nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento degli interventi e servizi educativi e nei relativi allegati;
- se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento con le modalità stabilite dal disciplinare, non potrà rifiutare l'esecuzione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) a favore dello stesso e dovrà procedere alla erogazione dei servizi educativi nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio;
- si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente, le eventuali prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore;
- si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui all'elenco allegato al disciplinare rese

a favore del cittadino utente, le tariffe previste dall'art. 40 del disciplinare;

- si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede.

Art. 2 - Validità

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi educativi, disciplinato dall'avviso di accreditamento.

Nel caso di proroga dell'Albo, l'Ufficio PLUS, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo della proroga.

Art. 3 - Cause di sospensione dall'Albo

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all'art. 6 del bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere, se ritenuto opportuno dal servizio sociale competente, di garantire la prosecuzione dell'assistenza, come prevista dal Piano Educativo Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

Art. 4 - Cause di cancellazione dall'Albo

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- mancato rispetto delle tariffe previste dall'art. 40 del disciplinare;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Ufficio di Plus e/o dei Comuni competenti;
- rinuncia all'accREDITAMENTO da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni all'Ufficio di PLUS dell'Unione di Comuni Marghine e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;

- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 3;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;
- il raggiungimento del punteggio massimo della penalità di cui all'art. 44 del disciplinare.

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell'esclusione.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

Art. 5 Polizze assicurative

Il fornitore ha stipulato in data _____ la polizza assicurativa n. _____ con la Compagnia _____ regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi di responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni (allegato A del disciplinare), il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose.

La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:

- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale non inferiore ad euro 500.000,00);

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 6 - Norme di prevenzione della corruzione

Il Fornitore dichiara:

- Di avere preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Marghine, consultabile sul sito istituzionale www.unionemarghine.it - amministrazione trasparente - disposizioni generali) e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi in essi contenuti da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo costituisce causa di risoluzione/decadenza della concessione;
- Di impegnarsi a rispettare il patto di integrità approvato dall'Unione di Comuni Marghine con

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 26.10.2016 che, pur non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale della presente. La mancata osservanza di quanto espressamente previsto nel citato Patto di Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto;

- Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 8 - Soluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.

Letto, confermato e sottoscritto

Macomer, _____

IL FORNITORE ACCREDITATO _____

LA RESPONSABILE _____